

IRAP – Versamenti 2006 – Inapplicabilità del ravvedimento operoso

12 Giugno 2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n.131 dell'8 giugno 2006, è stato pubblicato il [Decreto Legge 7 giugno 2006, n.206](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi».

In particolare, al fine di garantire il pagamento dell'IRAP da parte dei contribuenti (anche in pendenza del giudizio presso la Corte di Giustizia Europea in merito alla legittimità dell'imposta), il provvedimento stabilisce, all'art.1, che, in caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'IRAP relativa al periodo d'imposta 2006, non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste:

• dall'art.13 del D.Lgs. 472/1997, in caso di ravvedimento operoso (che consente una riduzione delle sanzioni in caso di ritardo nei versamenti delle imposte);

• dall'art.2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 (che prevede la riduzione ad un terzo delle sanzioni, in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria circa l'esito della liquidazione dalla stessa, effettuato sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente).

Il provvedimento deve ora iniziare l'iter parlamentare per la relativa conversione in legge.

[4293-Decreto Legge 7 giugno 2006, n.206.pdf](#)[Apri](#)